



PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA TRA:

il Tribunale di Brindisi, la Procura della Repubblica di Brindisi, la Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi, la Guardia di Finanza di Brindisi, l'Agenzia delle Entrate di Brindisi, l'Agenzia delle entrate – Riscossione di Brindisi Area Territoriale di Lecce - Brindisi, l'I.N.P.S. di Brindisi, l'I.N.A.I.L. di Brindisi, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi,

a seguito dei lavori del tavolo istituzionale, promosso dalla Procura della Repubblica di Brindisi con atto del 22 marzo 2023, svoltisi il 27 aprile, il 28 settembre, il 31 ottobre del 2023 e il 31 gennaio del 2024.

PREMESSA

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha ridisegnato, tramite l'art. 38, il ruolo del pubblico ministero nelle procedure di crisi, attribuendogli un generale potere - dovere d'azione ogni qualvolta riceva notizia di uno stato d'insolvenza, che l'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice definisce come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

L'art. 38, primo comma, prevede che *“il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato d'insolvenza”*.

Il comma secondo della norma citata, a sua volta, prevede che *“l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso del procedimento la segnala al pubblico ministero”*.

Il comma terzo prevede, infine, che il pubblico ministero *“può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura d'insolvenza”*.

Con l'entrata in vigore del Codice, quindi, l'Ufficio del pubblico ministero è divenuto, ancor più che in passato sotto la vigenza dell'art. 7 della Legge fallimentare, il collettore di tutte le notizie *decoctionis*, qualunque sia la fonte dalla quale esse promanino, notizie che deve valutare nella prospettiva di richiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ove ritenga sussistente lo stato d'insolvenza.

La tempestiva segnalazione al pubblico ministero di tale stato e la tempestiva richiesta, da parte di quest'ultimo al Tribunale, di apertura della procedura di liquidazione giudiziale sono azioni che concorrono alla tutela di fondamentali interessi pubblici e privati del sistema economico, quali, tra gli altri, quello ad un corretto e fisiologico svolgimento delle dinamiche concorrenziali tra le imprese, quello alla completezza dei flussi di denaro destinati alla

Finanza pubblica e, infine, quello che fa capo ai creditori dell'impresa insolvente, ivi compresi i lavoratori alle sue dipendenze.

La qualità, la quantità e, soprattutto, la tempestività delle informazioni raccolte dal curatore e trasfuse nelle relazioni ex art. 130, commi primo e quarto, del CCII costituiscono fattori decisivi, essenziali perché, dopo che il Tribunale concorsuale ha disposto la liquidazione giudiziale, il pubblico ministero possa efficacemente accertare l'eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti e individuarne gli autori, se del caso rendendosi promotore di iniziative cautelari tese al recupero dei beni eventualmente illecitamente sottratti all'attivo, nell'interesse sia del creditore pubblico che di quello privato.

A tal fine essenziale è la creazione di uno stabile e proficuo rapporto di collaborazione tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Procura della Repubblica, da attuarsi mediante lo scambio di atti, documenti, dati e informazioni funzionale a un'effettiva tutela delle pretese del creditore pubblico e di quello privato.

La tempestiva, effettiva e efficace partecipazione del pubblico ministero a ciascuno degli altri procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (nella specie al procedimento di liquidazione giudiziale promosso da altri soggetti, a quello di concordato preventivo e a quello di omologa degli accordi di ristrutturazione del debito) è, anch'essa, fattore che concorre alla tutela dei sopra citati interessi.

L'attuazione del diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza rende necessaria, quindi, la creazione di sinergie tra i soggetti istituzionali ad essa interessati e la creazione di tali sinergie non può prescindere dalla progettazione e instradamento di flussi informativi stabili, completi, tempestivi e, ove possibile, circolari.

Nell'attuale contesto storico, la necessità di una tempestiva venuta ad emersione dell'insolvenza è ancor più stringente e pressante ove si considerino i rilevanti flussi di denaro pubblico immessi nel mercato a seguito dell'adozione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il tavolo istituzionale si è, quindi, proposto di creare le condizioni perché il potere - dovere d'azione del pubblico ministero possa essere effettivamente e tempestivamente esercitato in ciascuna delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed a questo fine ha elaborato il seguente protocollo che si propone lo scopo elettivo di creare sinergie tra i soggetti chiamati dal nuovo Codice ad agire per un obiettivo comune e, cioè, quello della tempestiva venuta ad emersione dello stato d'insolvenza.

A tal fine il tavolo istituzionale ha ritenuto di valorizzare i contenuti della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio 2022 e relativi allegati (*costituente l'allegato n. 1 del presente protocollo*), con la quale sono state individuate le buone prassi e le linee guida che consentono il miglior governo possibile sotto il profilo organizzativo delle nuove sfide che l'entrata in vigore del Codice pone ad una pluralità di soggetti istituzionali.

Le parti firmatarie del presente protocollo, ferma restando la piena autonomia nell'interpretazione delle norme di ciascuna di esse, convengono, pertanto, quanto segue:

Art. 1: segnalazione dello stato d'insolvenza da parte del Giudice.

- 1) Il giudice civile e penale del Tribunale nonché la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado segnalano tempestivamente alla Procura della Repubblica la venuta ad

emersione nei processi trattati di indizi dello stato d'insolvenza dell'impresa, indicando le circostanze dalle quali esso è stato desunto e contestualmente autorizzando la Procura alla consultazione degli atti e dei documenti del procedimento avvalendosi degli appositi applicativi informatici nonché all'estrazione di copia di essi, anche su supporto cartaceo.

- 2) Il Giudice e la Corte di Giustizia segnalano gli indizi del ricorrere dello stato d'insolvenza avvalendosi dell'apposito modello di segnalazione costituente l'allegato n. 3 alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio 2022 (*costituente l'allegato n. 2 del presente protocollo*).

Art. 2: segnalazione dello stato d'insolvenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.

- 1) L'Agenzia delle Entrate segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica la venuta ad emersione di indizi dello stato d'insolvenza dell'impresa e indica le circostanze dalle quali esso è stato desunto.
- 2) L'Agenzia delle Entrate segnala tempestivamente, altresì, alla Procura della Repubblica l'impresa che ha presentato una proposta di trattamento dei crediti tributari, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, che è stata immotivatamente ritirata in una fase avanzata dell'istruttoria o che sia stata oggetto di diniego.
- 3) L'Agenzia delle Entrate segnala tempestivamente, infine, alla Procura della Repubblica l'impresa portatrice di un'esposizione debitoria rilevante perché superiore, per ciascun anno di osservazione, a 250.000 euro e già iscritta in ruolo affidato all'Agenzia delle entrate - Riscossione.
- 4) L'Agenzia delle Entrate non procede alla segnalazione dell'impresa debitrice quando, pur al ricorrere di uno dei casi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo, le circostanze di esso, valutate nel concreto, consentano ragionevolmente di escludere che sussistano indizi che l'impresa versi in uno stato d'insolvenza.
- 5) L'Agenzia delle Entrate procede alla segnalazione di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo avvalendosi del modello di segnalazione costituente l'allegato n. 3 alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio del 2022 (*costituente l'allegato n. 2 del presente protocollo*).

Art. 3: segnalazione dello stato d'insolvenza da parte dell'I.N.P.S.

- 1) L'I.N.P.S. segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica la venuta ad emersione di indizi dello stato d'insolvenza dell'impresa e indica le circostanze dalle quali esso è stato desunto.
- 2) L'I.N.P.S. segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica l'impresa che ha presentato una proposta di trattamento dei crediti previdenziali, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, che è stata immotivatamente ritirata in una fase avanzata dell'istruttoria o che è stata oggetto di diniego.
- 3) L'I.N.P.S. segnala tempestivamente, infine, alla Procura della Repubblica l'impresa portatrice di un'esposizione debitoria rilevante perché superiore, per ciascun anno di osservazione, a 250.000 euro e già iscritta in ruolo affidato all'Agenzia delle entrate - Riscossione.

- 4) L'I.N.P.S. non procede alla segnalazione dell'impresa debitrice quando, pur al ricorrere di uno dei casi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo, le circostanze di esso, valutate nel concreto, consentano ragionevolmente di escludere che sussistano indizi che l'impresa versi in uno stato d'insolvenza.
- 5) L'I.N.P.S. procede alla segnalazione di cui ai commi 1), 2) e 3) avvalendosi del modello di segnalazione costituente l'allegato n. 3 alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio del 2022 (*costituente l'allegato n. 2 del presente protocollo*).

Art. 4: implementazione dell'altrui segnalazione dello stato d'insolvenza da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

- 1) La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, al fine d'implementare i contenuti della segnalazione dello stato d'insolvenza delle altre parti firmatarie del presente protocollo, comunica tempestivamente alla Procura della Repubblica che ne ha fatto richiesta se l'impresa debitrice è stata cancellata dal Registro delle imprese ed il relativo periodo di operatività; se, ove si tratti di impresa organizzata nella forma di una società di capitali, essa ha omesso il deposito del bilancio nell'ultimo triennio; se ha presentato la richiesta di nomina di un esperto nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa nonché lo stato e l'esito della relativa procedura nonché, infine, comunica e trasmette ogni ulteriore atto, documento dato o informazione utile al fine di implementare il contenuto dell'altrui segnalazione d'insolvenza.
- 2) Fuori dei casi di cui al comma 1, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica la venuta ad emersione nei procedimenti trattati – e non coperti da segreto - di indizi dello stato d'insolvenza dell'impresa debitrice e indica le circostanze dalle quali esso è stato desunto.
- 3) La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura procede alla segnalazione di cui al comma 2) del presente articolo avvalendosi del modello di segnalazione costituente l'allegato n. 3 alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio del 2022 (*costituente l'allegato n. 2 del presente protocollo*).

Art. 5: implementazione dell'altrui segnalazione dello stato d'insolvenza da parte dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.

- 1) L'Agenzia delle entrate – Riscossione, al fine d'implementare i contenuti della segnalazione dello stato d'insolvenza delle altre parti firmatarie del presente protocollo, comunica tempestivamente alla Procura della Repubblica che ne fa richiesta la situazione debitoria aggiornata iscritta a ruolo dell'impresa, l'esistenza di eventuali rateizzazioni in corso o decadute per inadempimento, l'esistenza di rottamazioni in corso o decadute, l'attivazione delle procedure cautelari e esecutive, la presenza di eventuali procedure concorsuali nonché, infine, comunica e trasmette ogni ulteriore atto, documento dato o informazione utile al fine di implementare il contenuto dell'altrui segnalazione d'insolvenza.

- 2) Fuori dei casi di cui al comma 1), l'Agenzia delle entrate – Riscossione segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica la venuta ad emersione nei procedimenti trattati di indizi dello stato d'insolvenza dell'impresa debitrice e indica le circostanze dalle quali esso è stato desunto.
- 3) L'Agenzia delle entrate – Riscossione procede alla segnalazione di cui al comma 2) del presente articolo avvalendosi del modello di segnalazione costituente l'allegato n. 3 alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio del 2022 (*costituente l'allegato n. 2 del presente protocollo*).

Art. 6: implementazione dell'altrui segnalazione dello stato d'insolvenza da parte dell'I.N.A.I.L.

- 1) L'I.N.A.I.L., al fine d'implementare i contenuti della segnalazione dello stato d'insolvenza delle altre parti firmatarie del presente protocollo, comunica tempestivamente alla Procura della Repubblica che ne fa richiesta il mancato versamento da parte dell'impresa debitrice nel termine e nelle forme di Legge del premio assicurativo, con conseguente trasmissione del relativo debito all'Agenzia delle entrate Riscossione per l'iscrizione a ruolo nonché, infine, comunica e trasmette ogni ulteriore atto, documento dato o informazione utile al fine di implementare il contenuto dell'altrui segnalazione d'insolvenza.
- 2) Fuori dei casi di cui al comma 1), l'I.N.A.I.L. segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica la venuta ad emersione nei procedimenti trattati di indizi dello stato d'insolvenza dell'impresa debitrice e indica le circostanze dalle quali esso è stato desunto.
- 3) L'I.N.A.I.L. procede alla segnalazione di cui al comma 2) del presente articolo avvalendosi del modello di segnalazione costituente l'allegato n. 3 alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio del 2022 (*costituente l'allegato n. 2 del presente protocollo*).

Art. 7: Ufficio per la crisi d'impresa.

- 1) La segnalazione dello stato d'insolvenza e la relativa implementazione sono trasmesse all'Ufficio per la crisi d'impresa della Procura della Repubblica all'indirizzo PEC prot.procura.brindisi@giustiziacert.it, con l'indicazione nell'oggetto, in esordio, della dicitura "*diritto della crisi*".
- 2) L'Ufficio per la crisi d'impresa è l'unità preposta a prestare ausilio al magistrato assegnatario degli affari civili generati dalla segnalazione dello stato d'insolvenza e dalla sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
- 3) L'unità si avvale di un Cancelliere e di due Ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, da individuarsi da parte del Comandante del citato Nucleo tra gli appartenenti ad esso muniti di comprovata esperienza e competenza nel settore della crisi e dell'insolvenza dell'impresa, appartenenti ai quali sarà riconosciuta, al fine di agevolarne l'attività di ausilio al magistrato, la possibilità di poter svolgere i compiti loro assegnati avvalendosi anche di una postazione di lavoro all'interno degli uffici della Procura della Repubblica.

- 4) L'ufficio per la crisi d'impresa, anche al fine di concorrere all'omogeneità e rapidità delle valutazioni e delle azioni dei magistrati assegnatari degli affari civili in materia di crisi e insolvenza d'impresa, provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
- a. riceve dalle parti firmatarie del presente protocollo, da altro soggetto pubblico o dal creditore privato - sull'indirizzo PEC indicato al comma 1 del presente articolo - la segnalazione dello stato d'insolvenza e, dopo averla stampata, la trasmette con immediatezza al Procuratore della Repubblica per la valutazione in ordine alla formazione di un fascicolo civile da iscriversi a mod. 45 e per la successiva assegnazione di esso ad uno dei magistrati appartenenti al secondo gruppo di lavoro;
 - b. riceve dal pubblico ministero titolare del procedimento penale, che a tal fine forma un fascicolo civile da iscriversi a mod. 45 contenente copia degli atti rilevanti a tal fine, la segnalazione dell'emersione, in seno al procedimento penale trattato, di indizi di sussistenza dello stato d'insolvenza dell'impresa debitrice e la trasmette con immediatezza al Procuratore della Repubblica per l'assegnazione ad uno dei magistrati appartenenti al secondo gruppo di lavoro;
 - c. implementa, ove ritenuto necessario dal Procuratore della Repubblica o dal magistrato assegnatario dell'affare civile, il contenuto della segnalazione d'insolvenza, acquisendo, a tal fine, gli atti, i documenti, i dati e le informazioni necessarie, secondo un protocollo operativo tendenzialmente standard predisposto dal Procuratore della Repubblica nonché secondo le ulteriori direttive, da impartirsi al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria con facoltà di subdelega, del magistrato assegnatario dell'affare civile;
 - d. predispone la minuta della richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, munendola dei relativi allegati, e la trasmette al magistrato assegnatario del relativo affare civile;
 - e. cura la presentazione della richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale firmata dal magistrato assegnatario;
 - f. riceve la comunicazione di fissazione dell'udienza nonché quella dell'eventuale rinvio da parte della competente Cancelleria del Tribunale;
 - g. provvede alle notifiche previste dal CCII in capo all'Ufficio del pubblico ministero;
 - h. provvede, al fine di concorrere alla tempestività ed efficacia della partecipazione del pubblico ministero a ciascuno dei procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, a curare tutte le attività all'uopo necessarie, supportando l'attività del magistrato assegnatario;
 - i. comunica alla parte firmataria del presente protocollo che ha segnalato lo stato d'insolvenza e che ne ha fatto richiesta il nominativo del magistrato assegnatario dell'affare civile, lo stato e l'esito della segnalazione.

Art. 8: la procedura di liquidazione giudiziale.

- 1) Il magistrato assegnatario dell'affare civile che ritiene sussistente lo stato d'insolvenza segnalato presenta al Tribunale la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, munendola dei necessari allegati, trasmettendola avvalendosi degli appositi applicativi informatici.
- 2) La Procura della Repubblica, al fine di garantire l'effettiva ed efficace partecipazione all'udienza innanzi al Giudice delegato e al Tribunale concorsuale del pubblico ministero, s'impegna a adottare le iniziative organizzative necessarie a far sì che il magistrato richiedente la liquidazione giudiziale partecipi a ciascuna delle udienze della relativa procedura.
- 3) Il Tribunale, al fine di garantire l'effettiva ed efficace partecipazione all'udienza del pubblico ministero, s'impegna a adottare le iniziative organizzative necessarie a garantire che le udienze a seguito della richiesta di cui al comma 1 siano calendarizzate il primo e il terzo martedì di ciascun mese, nella prima fascia oraria e, cioè, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
- 4) Quando l'apertura della liquidazione giudiziale è dichiarata a seguito di ricorso del pubblico ministero, la Cancelleria, al fine di agevolare la successiva assegnazione dell'affare penale a mod. 45 generato dalla trasmissione della sentenza, indica nell'intestazione dell'estratto della sentenza il nominativo del pubblico ministero che ha richiesto la liquidazione giudiziale.

Art. 9: i flussi informativi tra gli organi della procedura concorsuale e la Procura della Repubblica.

- 1) L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili s'impegna ad adottare le iniziative necessarie a far sì che, in caso di nomina a curatore di un professionista iscritto all'Ordine, la relazione di cui al comma 1 dell'art. 130 del CCII sia predisposta secondo lo schema standard costituente l'allegato n. 4 della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio del 2022 nonché a far sì che la relazione di cui al comma 4 del citato art. 130 sia predisposta nel rispetto delle linee guida costituenti l'allegato n. 5 della citata delibera (*costituenti, rispettivamente, gli allegati nn. 3 e 4 del presente protocollo*).
- 2) La Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza, ove richieste della collaborazione da parte del curatore, s'impegnano ad adottare le iniziative necessarie ad agevolare l'accesso del professionista nominato alle banche dati indicate all'art. 49, comma terzo, del CCII.
- 3) La richiesta di collaborazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere trasmessa dal curatore all'indirizzo PEC dell'Ufficio per la crisi d'impresa indicato al comma primo dell'art. 7 e deve recare quale destinatario il nominativo del magistrato del pubblico ministero indicato al comma 4 dell'art. 8 del presente protocollo.
- 4) La Procura della Repubblica e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegnano a farsi promotori di comuni iniziative informative e formative destinate agli iscritti all'Ordine e miranti ad illustrare i contenuti del presente protocollo, le modalità della sua attuazione e l'eventuale implementazione di esso.

Art. 10: Le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.

- 1) Il Tribunale, al fine di garantire l'effettiva ed efficace partecipazione alle udienze delle procedure di concordato del pubblico ministero, s'impegna ad adottare le iniziative organizzative necessarie a far sì che esse siano fissate il primo e il terzo martedì di ciascun mese, nella prima fascia oraria e, cioè, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
- 2) Il Tribunale, tramite la competente Cancelleria, provvede, all'uopo, a dare comunicazione al pubblico ministero, all'indirizzo PEC indicato al comma 1 dell'art. 7, dei decreti di fissazione dell'udienza nonché della proposta di concordato, del piano e della documentazione allegata e della relazione del commissario giudiziario ex art. 105, commi primo e secondo, del CCII nonché degli atti del procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione.
- 3) La Procura della Repubblica, al fine di garantire l'effettiva ed efficace partecipazione alle udienze del pubblico ministero, s'impegna ad adottare le iniziative organizzative necessarie a far sì che a ciascuna di esse partecipi lo stesso magistrato del pubblico ministero.

Art. 11: origine e destinazione dei flussi informativi.

Al fine di agevolare la tempestività dei flussi informativi e delle valutazioni e azioni conseguenti, le parti firmatarie indicano i seguenti indirizzi PEC sui quali canalizzare i flussi informativi previsti dal presente protocollo.

A tal fine indicano:

il Tribunale, l'indirizzo *prot.tribunale.brindisi@giustizacert.it*;

la Procura della Repubblica, l'indirizzo *prot.procura.brindisi@giustiziacert.it*;

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'indirizzo *corte.tributaria.br@pce.finanze.it*;

la Guardia di Finanza, l'indirizzo *br1230000p@pec.gdf.it*;

l'Agenzia delle Entrate, l'indirizzo *dp.brindisi@pce.agenziaentrate.it*;

l'Agenzia delle entrate – Riscossione Area territoriale di Lecce - Brindisi, l'indirizzo *pug.area.territoriale.le.br@pec.agenzia riscossione.gov.it*;

l'I.N.P.S., l'indirizzo *direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it*;

l'I.N.A.I.L., l'indirizzo *brindisi@postacert.inail.it*;

la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi, l'indirizzo *cciaa@br.legalmail.camcom.it*;

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'indirizzo *pec odcebrindisi@legalmail.it*

Art. 12: verifica periodica dello stato di attuazione del protocollo.

Le parti firmatarie del presente protocollo concordano nel ritenere che l'attuazione di esso richieda verifiche periodiche con cadenza tendenzialmente semestrale al fine di adottare eventualmente soluzioni migliorative di esso e concordano, quindi, sulla necessità che il tavolo istituzionale permanga anche successivamente alla firma del protocollo.

Le parti concordano nel prevedere che le eventuali criticità di funzionamento del protocollo siano oggetto di tempestiva segnalazione all'indirizzo giuseppenicola.denozza@giustizia.it, anche al fine di valutare la necessità di una verifica sullo stato di attuazione di esso in un termine diverso da quello indicato al comma 1 del presente articolo.

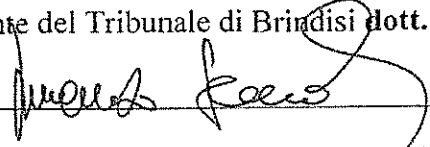
Le parti concordano, infine, nel prevedere che il presente protocollo sia pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna parte firmataria di esso.

Al protocollo sono uniti in allegati, perché ne costituiscano parte integrante di esso, i seguenti atti:

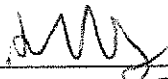
1. *copia della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio 2022;*
2. *copia del modello di segnalazione dello stato d'insolvenza costituente l'allegato n. 3 alla su indicata delibera;*
3. *copia del modello di prerelazione di cui al comma 1 dell'art. 130 del CCII costituente l'allegato n. 4 alla su indicata delibera;*
4. *copia delle linee guida per la redazione della relazione di cui al comma 4 dell'art. 130 del CCII costituenti l'allegato n. 5 alla su indicata delibera.*

In Brindisi, negli Uffici della Presidenza del Tribunale, il 21 febbraio 2024.

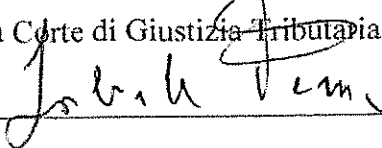
Il Presidente del Tribunale di Brindisi **dott. Vincenzo SCARDIA**;



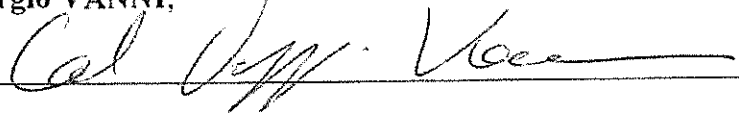
il Procuratore della Repubblica Aggiunto di Brindisi **dott. Antonio NEGRO**;



il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi **dott. Gabriele PERNA**;



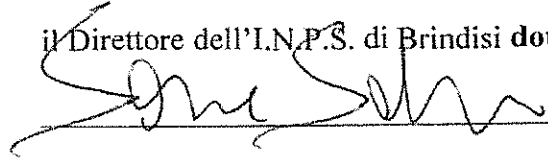
il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi **Colonnello Piergiorgio VANNI**;



il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi **dott.ssa Margherita SUSCA**;



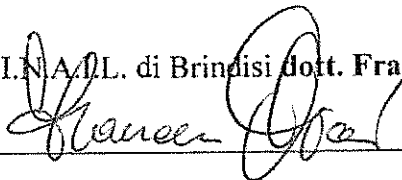
il Direttore dell'IN.P.S. di Brindisi **dott. Salvatore SARACINO**;



il Direttore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione dell'Area Territoriale di Lecce – Brindisi **dott. Michele MINONNE**;



il Responsabile dell'I.N.A.I.L. di Brindisi **dott. Francesco PICCI**;



il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Brindisi **dott. Antonio D'AMORE**;



il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Brindisi **dott.ssa Barbara BRANCA**;



il Magistrato delegato all'attuazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in seno alla Procura della Repubblica di Brindisi **dott. Giuseppe DE NOZZA**.

